

FEDERAZIONE ITALIANA PALLAVOLO
COMMISSIONE APPELLO FEDERALE – C.U. n.22 del 5 giugno 2014

Riunione del 22 maggio 2014

Presidente Avv. Antonio Ricciulli
Componenti Avv. Massimo Vergara Caffarelli
 Avv. Anselmo Carlevaro (Relatore)

CAF/18/2014 – Appello della Biancorosso Volley ssd rl (di seguito Copra Elior Piacenza) avverso la decisione del Giudice Unico Federale C.U. n. 7 del 23/04/2014 (reclamo omologa gara play off scudetto serie A1/M del 21/04/14, Copra Elior Piacenza – Sir Safety Perugia).

la CAF

- letti gli atti ed esaminati i documenti;
- udito il difensore del sodalizio appellante all'udienza di discussione

PREMESSO CHE

Il G.U.F. ha deliberato di respingere il reclamo del sodalizio Copra Elior Piacenza e di omologare la gara in epigrafe con il risultato conseguito sul campo.

Il reclamo della Copra Elior Piacenza si fondava sull'errore tecnico verificatosi nel corso del IV°set nel momento in cui il proprio allenatore aveva richiesto la sostituzione del libero "dichiarato inabile"; infatti, ottenuta l'autorizzazione, il nuovo giocatore poteva entrare in campo solo trascorsa un'azione di gioco e non immediatamente, come invece richiesto.

Ritenuta la ritualità del reclamo, Il G.U.F., sebbene l'arbitro avesse confermato i fatti ivi descritti e quindi implicitamente ammesso la violazione della regola di gioco 19.4.2.2., omologava comunque la gara con il risultato conseguito sul campo in quanto la fase di gioco contestata si era conclusa favorevolmente per la squadra reclamante.

Precisava infatti il G.U.F. che la decisione sul reclamo doveva formarsi non secondo la logica del suo contenuto bensì attraverso una connotazione diversa del problema, privilegiando il principio dell'interesse ad agire, sancito dall'art. 67 Reg. Giur. quale condizione di procedibilità del reclamo, rispetto all'errore arbitrale dal quale Copra Elior Piacenza non aveva tratto svantaggio alcuno.

La società appellante, in riforma del provvedimento impugnato, chiede che venga comunque ordinato l'annullamento della gara e la conseguente ripetizione dell'incontro.

In subordine, previo annullamento della decisione impugnata, chiede disporsi il rinvio all'organo di primo grado per un nuovo esame del merito laddove questa Commissione ritenesse che detto giudice non abbia preso in esame circostanze di fatto decisive agli effetti del procedimento e/o non abbia in alcun modo motivato la propria decisione.

Il sodalizio formula i seguenti motivi d'appello:

1. errata interpretazione dell'art. 67.1 del Regolamento Giurisdizionale FIPAV e dell'art. 100 del Codice di Procedura Civile:

secondo la prospettazione dell'appellante ogni situazione non prettamente inerente al gioco, come ad esempio una lunga discussione con l'arbitro, altererebbe l'equilibrio psicologico di un singolo giocatore o dell'intera squadra.

Nel caso di specie, l'errore dell'arbitro avrebbe inevitabilmente condizionato l'esito della gara a danno della Copra Elio Piacenza, provocando confusione e perdita di lucidità, soprattutto nella persona del suo capitano.

Ne consegue che, nonostante la conclusione con esito favorevole dell'azione viziata dall'errore arbitrale, il sodalizio appellante sarebbe a tutt'oggi portatore di un interesse concreto derivante dalla perdita di concentrazione e fiducia dei giocatori che, demoralizzati, si sarebbero consegnati all'avversario.

2. errata applicazione degli artt. 68 e 69 del Regolamento Giurisdizionale FIPAV:

l'errore dell'arbitro, proprio per avere prodotto una serie di effetti negativi sulle prestazioni dei giocatori della Copra Elio Piacenza, costituirebbe motivo atto ad impedire l'omologa della partita e la succedanea ripetizione.

Le norme contenute negli articoli citati sarebbero chiare nel senso di escludere l'omologa della partita in caso di violazione di una regola di gioco che alteri il risultato verificatosi sul campo.

La difesa del sodalizio appellante richiamava da ultimo precedenti sportivi e giurisprudenza per poi evocare gravi conseguenze all'interno della FIPAV e del movimento pallavolistico italiano in caso di conferma della decisione impugnata.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'appello, per quanto in appresso, è infondato e va respinto.

Il ragionamento del G.U.F. appare infatti totalmente condivisibile ed immune da censure, non potendosi ravvisare nel caso di specie alcun "concreto interesse" ad agire in capo a Copra Elio Piacenza.

Essa, infatti, non ha tratto svantaggio alcuno dalla errata decisione arbitrale, venendo così a mancare - prima d'ogni altra cosa - la condizione di procedibilità sancita ex art. 67 n. 1 R. Giur.

Tale conclamata evidenza non è minimamente scalfita dal rilievo della difesa appellante secondo cui la conclusione con esito favorevole dell'azione di gioco da cui è scaturito il reclamo non escluderebbe, di per se stessa, un attuale e concreto interesse alla ripetizione dell'incontro, stanti le conseguenze negative sul piano psicologico e motivazionale provocate all'intera squadra dalla lunga discussione con l'arbitro.

Ed invero, anche a voler seguire tale ragionamento, è evidente che ogni ipotetico disagio - del quale non vi è né potrebbe essere fornita prova alcuna - avrebbe colpito in egual misura entrambe le formazioni, ovvero, se del caso, avvantaggiato Copra Elicor Piacenza, essendosi questa aggiudicata il punto immediatamente successivo.

Va detto inoltre che la previsione secondo cui il reclamo, a pena d'inammissibilità, deve essere verbalmente preannunciato dal capitano della squadra al primo arbitro *esattamente* al momento del verificarsi del fatto che dà luogo alla contestazione (art. 67 n. 2 R. Giur.) lascia intendere che, subito dopo, possa presentarsi non solo la eventualità ma persino la necessità di un confronto dialettico più o meno prolungato tra ufficiali di gara, tecnici e giocatori, proprio allo scopo di individuare e risolvere l'infrazione oggetto del reclamo stesso, per poi proseguire la gara. Né sarebbe lecito ritenere che una simile discussione possa aver inciso in qualsiasi modo sulla concentrazione di atleti esperti, come quelli in campo, giunti a disputare le fasi finali del Campionato di massima serie.

Del resto, anche a voler superare l'invalidabile obiezione che precede, alle circostanze suddette non potrebbe né dovrebbe attribuirsi alcun rilievo nel silenzio sul punto del rapporto arbitrale - fonte primaria di prova - da cui risulta invece che, dopo la ripresa del gioco, i direttori di gara hanno consentito, portato a termine e giudicato pienamente regolare la disputa dell'incontro.

Ne deriva che, a tutto concedere, la fattispecie all'esame potrebbe al massimo integrare gli estremi più tipici dell'errore tecnico, il quale, come è noto, può essere corretto ove ravvisato dagli arbitri durante lo svolgimento della gara, ma non fatto valere quale motivo di reclamo avverso l'omologa della stessa (art. 68 n. 2 R. Giur.).

P.Q.M.

Respinge l'appello e dispone incamerarsi la tassa.

F.to Il Presidente
Avv. Antonio Ricciulli

AFFISSO 05.06.2014